

# Albo Regionale Cooperative Sociali

## Camera di Commercio di Cremona

### Informazioni generali

---

Le cooperative sociali ( disciplinate dalla Legge 381/91) hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
2. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La legge istitutiva ha previsto che le Regioni adottassero norme attuative della L. 381/91, fra le quali l'istituzione di un Albo Regionale delle Cooperative Sociali. L'iscrizione all'Albo lombardo (normata originariamente dal TU n.1/2008 ed attualmente dal Regolamento Regionale n. 1/2015) rappresenta un importante strumento per le Cooperative, in quanto permette di ottenere diversi vantaggi in termini finanziari e procedurali quali:

- a) l'accesso ai benefici economici previsti dalla Regione;
- b) l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B);
- c) la stipula di convenzioni con gli enti pubblici in deroga alla normali procedure per l'assegnazione dei servizi.

L'Albo Regionale delle Cooperative Sociali è ulteriormente strumentale all'attività di monitoraggio regionale sull'andamento di questo strategico settore economico.

L'Albo regionale delle cooperative sociali è gestito dalle Camere di Commercio (legge regionale n. 19/2014) che svolge i seguenti compiti:

- acquisisce le istanze di iscrizione/mantenimento/cancellazione dall'Albo e le annota nel Registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.);
- valuta le istanze di modifica statutarie, di compagine sociale in rapporto alla presenza di soci volontari e le percentuali delle persone svantaggiate;
- effettua i controlli con particolare riferimento ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione e mantenimento all'Albo;
- assicura la massima diffusione dell'Albo regionale.

L'Albo è suddiviso in 4 sezioni che identificano la tipologia di cooperativa in relazione all'attività ed ai servizi svolti.

Sezione A): cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo;

Sezione B): cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' *articolo 4 della legge 381/1991*.

Sezione C): consorzi di cui all' *articolo 8 della legge 381/1991*;

Sezione D): organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli altri Stati dell'Unione europea.

## Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

---

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale le cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale o operativa in Lombardia;
- b) essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative nella Sezione "Mutualità prevalente di diritto", Categoria "Sociale" e nella Categoria dell'attività esercitata;
- c) svolgere le attività di cui all' art.4, comma 1;
- d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all' articolo 2 della legge n. 381/1991;
- e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
- f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;
- g) aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell' articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- h) aver depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio;
- i) aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
- j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;
- k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze di cui all' art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Le cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si intende che più del 70% del valore della produzione derivi da attività svolte in Lombardia. La norma non si applica alle cooperative che hanno dalla costituzione sede legale in Lombardia.

3. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione.

4. Le cooperative che svolgono attività sia di "tipo A" che di "tipo B" possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora:

a) il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'*art. 1 della legge n. 381/1991* e dell' art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale;

b) l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.

In caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all'*art. 4 della legge n. 381/1991* viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla Sezione B.

5. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali e i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

6. La cooperativa deposita, preventivamente alla Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione, anche il Bilancio Sociale che verrà pubblicato in una sezione dedicata del sito di Regione e di Unioncamere Lombardia per consentirne la massima diffusione.

### **Procedura di iscrizione nell'Albo**

---

La Cooperativa sociale è tenuta a trasmettere, con modalità esclusivamente telematica, istanza di iscrizione all'Albo della Camera di commercio nell'ambito territoriale nel quale ha la propria sede legale o operativa, utilizzando l'apposito modello diretto al Registro delle imprese e allegando la **Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.)**.

Entro 60 giorni dal ricevimento della C.U.R. la Camera di Commercio effettua i controlli secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative integrazioni e/o chiarimenti, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare la cancellazione dall'Albo.

### **Procedura di cancellazione dall'Albo**

---

La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con atto del conservatore del registro delle imprese e comunicato immediatamente alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica, nei casi previsti dall'art. 8 del Regolamento regionale.

### **Mantenimento dell'iscrizione nell'Albo**

---

Le cooperative sociali già iscritte nell'Albo, al fine del mantenimento dell'iscrizione, hanno l'obbligo di trasmettere la **Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.)** alla Camera di commercio competente:

a) **dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione** con le informazioni previste dal regolamento regionale riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 5;

b) entro trenta giorni, l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991.

### **Controlli**

---

Le Camere di commercio svolgono le attività di controllo su base campionaria secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo da parte delle cooperative sociali. Gli esiti delle verifiche vengono trasmessi alla Regione e, se del caso, alle autorità competenti.

## Modelli

---

La Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.) e le relative istruzioni sono disponibili sul sito: <http://arcos.infocamere.it>